GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 | ROMA — LUNEDI' 3 MAGGIO | NUM. 103

ASSOCIAZIONI

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, *per ogni linea di colonna o spazio di linea.*

Avvertenze. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

Il Senato continuò nella seduta di sabato la discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali, approvandone gli articoli 14 e 15, meno l'ultimo alinea dell'art. 14, che venne sospeso. Nel corso della seduta ebbero la parola i senatori Beretta, Miraglia, Corsi T., Pescatore, Astengo, il relatore della Commissione, senatore Lampertico, ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Camera dei Deputati

Nella tornata di sabato il deputato La Porta svolse la sua interpellanza al Ministro di Grazia e Giustizia, precedentemente annunziata, intorno alle relazioni esistenti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, e alla esecuzione dell'art. 18 della legge sulle guarentigie pontificie. Rispostogli dal Ministro con schiarimenti e giustificazioni dell'operato dal Governo, egli presentò una risoluzione, che poco appresso ritirò, in considerazione di una interpellanza del deputato Mancini sopra atti e tolleranze del Governo in materia ecclesiastica contro le leggi e il diritto pubblico dello Stato, la quale avrà luogo nella seduta d'oggi. Avendo quindi il deputato Nicotera domandato che immediatamente dopo la accennata interpellanza si trattasse del disegno di legge che autorizza il Governo a procedere ad una nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, la Camera non accolse l'istanza.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2133** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto del Nostro Luogotenente Generale in data 8 dicembre 1860, n. 4465;

Veduto il Nostro decreto 29 marzo 1868, n. 4328;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il regolamento per le RR. Scuole Superiori di Medicina Veterinaria di Torino, Napoli e Milano, annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Art. 2. Sono abrogate tutte le altre disposizioni anteriori che non siano conformi a quelle contenute nel suddetto regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Regolamento *per le Scuole superiori di medicina veterinaria di Torino, Milano e Napoli.*

CAPO I. — *Amministrazione delle Scuole.*

Art. 1. Un direttore, nominato dal Re tra i professori ordinari delle scuole di medicina veterinaria, è preposto al governo immediato di queste, e da lui dipende il personale dell'insegnamento e dell'Amministrazione.

Il professore anziano fa le veci del direttore nei casi di assenza e di impedimento.

Art. 2. Il direttore veglia al mantenimento della disciplina scolastica, all'osservanza dei programmi, alla conservazione dei locali ed al servizio interno. A questo fine d'accordo col corpo insegnante stabilisce le norme opportune.

Coll'assistenza del corpo insegnante stabilisce pure le dotazioni annuali delle diverse cattedre; propone gl'insegnamenti supplementari, che si crederanno necessari; regola l'orario delle scuole e l'acquisto dei nuovi libri per la biblioteca.

Art. 3. Il direttore in fine di ogni anno scolastico trasmette al Ministero una relazione sullo stato economico e morale della scuola; e nel corso dell'anno gli dà notizia di tutto ciò che sia meritevole di attenzione o che reclami provvedimento.

Art. 4. Il direttore pronunzia, salvo ricorso al Ministro, sui richiami che gli sono presentati dagli ufficiali appartenenti alla scuola.

Art. 5. Il direttore punisce le mancanze degli allievi secondo il grado di esse:

1° Con ammonizione privata;

2° Con ammonizione pubblica;

3° Con ammonizione pubblica e scritta, che resterà affissa nella scuola per un numero di giorni determinato;

4° Colla proibizione di entrare in una scuola o nello Istituto dai due agli otto giorni, per ordine privato del direttore o pubblico, od anche con affissione nella scuola dell'ordine dato.

Pel terzo grado di pena, dovrà farne rapporto al Ministero della Pubblica Istruzione, e pel quarto, dovrà accompagnare il rapporto col parere del corpo insegnante.

Art. 6. Punisce le mancanze commesse dagli ufficiali inferiori e dai serventi:

1° Coll'ammonizione privata o pubblica come all'articolo precedente;

2° Coll'ammonizione pubblica e colla sospensione del soldo dai due agli otto giorni;

3° Coll'espulsione dallo Istituto.

Pel 2° e 3° grado di punizione renderà subito avvisato il Ministro.

Art. 7. Il direttore convoca il corpo insegnante quante volte lo creda necessario.

Art. 8. Un segretario economo è incaricato della compilazione e del mantenimento dei registri, della scritturazione, corrispondenza e computisteria; della custodia delle carte e documenti intorno alla scuola; della biblioteca e dei mobili.

È mallevadore dei fondi appartenenti alla scuola, ne procura lo incasso, e presta una malleveria in quella somma che sarà determinata dal Ministero.

Dietro ordine scritto del direttore provvede tutto ciò che occorre per la scuola, ed eseguisce tutti i relativi pagamenti colle norme prescritte dai regolamenti di Contabilità dello Stato.

Sorveglia la distribuzione delle razioni e somministranze nei ricoveri degli animali sani e malati, secondo le ordinazioni dei professori notate ogni giorno in acconci registri. Esercita una speciale vigilanza per la parte economica nel servigio della scuola.

Capo II. — *Insegnamento.*

Art. 9. L'insegnamento medico-veterinario è teorico e pratico. Si compie in quattro anni.

Art. 10. Gl'insegnamenti che si danno nelle scuole veterinarie sono:

Zoologia — Chimica — Botanica — Anatomia descrittiva degli animali domestici — Ezoognosia — Fisiologia sperimentale — Patologia generale ed Anatomia patologica — Chirurgia teoretica — Podologia — Materia medica e Tossicologia — Patologia speciale medica — Giurisprudenza veterinaria — Chirurgia operatoria ed Anatomia topografica — Ostetricia — Igiene e Zootecnia — Clinica medica — Clinica chirurgica — Esercitazioni di Anatomia normale e patologica — Esercitazioni chirurgiche — Gite cliniche ed igieniche.

Art. 11. I diversi rami d'insegnamento, enumerati nel precedente articolo, saranno divisi tra i professori, compreso il direttore della scuola. Le cattedre piglieranno titolo dagli insegnamenti fondamentali.

Gli assistenti potranno essere incaricati di una parte secondaria o supplementare dell'insegnamento, sotto la direzione dei professori.

Art. 12. In caso di dissenso fra i professori nella distribuzione degli insegnamenti, il direttore propone un modo di conciliazione. Ove questo non riesca, ne riferisce al Ministero.

Art. 13. I professori sono coadiuvati nelle parti pratiche e sperimentali dei rispettivi insegnamenti da quattro assistenti, cioè:

Da un assistente di Patologia e Clinica medica;

Da un assistente di Chirurgia e Clinica;

Da un assistente di Anatomia e Fisiologia;

Da un assistente di Chimica.

Art. 14. L'insegnamento zooiatrico è distribuito in quattro anni come segue:

Anno primo.

Zoologia — Chimica — Botanica — Assistenza all'Anatomia ed alla Fisiologia.

Anno secondo.

Anatomia descrittiva — Esercitazioni anatomiche — Fisiologia sperimentale — Ezoognosia.

Anno terzo.

Patologia generale ed Anatomia patologica — Chirurgia teoretica — Podologia — Materia medica e Tossicologia — Assistenza alla Patologia speciale ed alle Cliniche.

Anno quarto.

Patologia speciale medica compresa la Giurisprudenza veterinaria — Chirurgia operatoria compresa l'Ostetricia, Igiene e Zootecnia — Cliniche.

Sulla proposta dei professori e coll'assenso scritto del direttore, hanno luogo, secondo le esigenze dell'istruzione, gite cliniche e visite veterinarie particolari fuori della scuola.

Capo III. — *Del Corpo Insegnante.*

Art. 15. Il corpo insegnante è formato dai professori ordinari e dagli assistenti.

Art. 16. I veterinari aggregati, i liberi insegnanti e le persone estranee alla scuola, che possono venire deputate all'ufficio di professori straordinari od autorizzate ad esercitare un ufficio, avranno parte alle deliberazioni del corpo insegnante solo per ciò che spetta all'ufficio cui furono chiamate.

Art. 17. I professori ordinari sono nominati dal Re colle norme prescritte per i professori universitari. Gli assistenti sono nominati dietro proposta dei professori per un biennio e potranno essere confermati.

Art. 18. Prima dell'apertura dell'anno scolastico, i professori saranno riuniti per leggere i programmi dei loro rispettivi insegnamenti.

Art. 19. Qualora qualcuno dei professori sia impedito di fare la lezione, ne dovrà avvisare il direttore, il quale provvederà secondo le circostanze.

Art. 20. I professori, ai quali fu commessa la direzione di museo o di laboratorio, devono vegliarne il buon andamento, e promuoverne l'incremento.

Sono essi che ne regolano le spese nei limiti della dotazione, e devono presentare al direttore il rendiconto secondo la legge di Contabilità dello Stato.

Secondo la stessa legge saranno regolate le anticipazioni, di cui i direttori di gabinetto potessero aver bisogno.

Art. 21. È vietato ai professori di fare ripetizione a pagamento.

Ogni professore che vorrà aprire un corso libero diverso dall'ufficiale affidatogli, ne farà domanda al Ministro per mezzo del direttore.

Art. 22. Il mantenimento della disciplina e dell'ordine nelle scuole spetta a ciascun professore nella parte d'insegnamento che gli è affidata. Esso potrà assicurarsi, anche mediante appello, dell'assistenza degli allievi alle lezioni.

Art. 23. Gli assistenti vengono nominati colle medesime norme che regolano la nomina dei coadiutori nell'Università.

Art. 24. Gli assistenti che aspirano ancora al grado di veterinario aggregato si presenteranno inoltre al concorso di aggregazione.

Art. 25. Gli assistenti coadiuveranno i professori negli esperimenti e nelle preparazioni. Inoltre compiranno tutti gli incarichi nei laboratori che saranno loro affidati dai rispettivi direttori, e veglieranno all'adempimento dei doveri degli ufficiali, che per la parte di servigio loro assegnata sono ad essi soggetti. Gli assistenti alle cliniche saranno specialmente tenuti a far in modo, che

tutte le ordinazioni prescritte per gli animali siano scrupolosamente eseguite.

Capo IV. — *Veterinari aggregati, Insegnanti privati e Vice-assistenti.*

Art. 26. La qualità di veterinario aggregato si ottiene per mezzo di concorso da farsi secondo le norme stabilite per i professori ordinari.

Il numero degli aggregati non sarà maggiore del doppio di quello dei professori ordinari.

Art. 27. Per essere ammesso al concorso di aggregazione conviene avere ottenuto almeno da due anni il grado di medico veterinario, od essere in possesso di titoli riputati equivalenti a questo grado. L'estimazione dei titoli sarà fatta, salvo ricorso al Consiglio superiore, dal corpo insegnante della scuola, a cui il candidato si presenta.

Art. 28. I concorsi di aggregazione verseranno sulle materie che s'insegnano nelle scuole. Il numero dei candidati, che in ogni concorso potrà essere promosso, non eccederà mai quello di due.

Art. 29. I veterinari aggregati possono essere chiamati a supplire, in caso di temporaneo impedimento, i professori ordinari negli insegnamenti di cui questi sono officialmente incaricati. Sono con preferenza chiamati a far parte delle Commissioni istituite per gli esami speciali e generali.

Non hanno stipendio fisso, ma sono loro assegnate dal Ministero convenienti indennità per l'ufficio cui sono chiamati ad esercitare nelle scuole.

Art. 30. Il Ministro decide, sopra rapporto del direttore, se le indennità da pagare ai veterinari aggregati, che supplirono i professori, debbano levarsi in tutto o in parte dagli stipendi del professore sostituito.

Art. 31. La facoltà d'insegnare privatamente una qualche parte della medicina veterinaria è concessa dal Ministro.

Gli aggregati sono per diritto liberi insegnanti di quelle parti della scienza, in cui ottennero l'aggregazione.

Art. 32. Coloro che vorranno usare del diritto acquistato d'insegnare privatamente, dovranno farne la dichiarazione al direttore della scuola: al quale trasmetteranno il programma che intendono di seguire, e che dovrà essere approvato dal Consiglio dei professori.

Art. 33. I corsi dei liberi insegnanti sono dati sotto la vigilanza del direttore.

Art. 34. Alcuni tra gli allievi, che meglio riuscirono durante il corso per intelligenza e per buon portamento, compiuti i quattro anni richiesti, potranno, sulla proposta del corpo insegnante, essere nominati dal Ministro vice-assistenti.

Art. 35. I vice-assistenti, oltre a frequentare quei corsi di studi, nei quali intendono perfezionarsi, saranno dal direttore incaricati di alcuni speciali uffici in aiuto degli assistenti.

Art. 36. Non potranno durare in ufficio oltre ai due anni.

Capo V. — *Degli Allievi.*

Art. 37. Gli aspiranti al corso di veterinaria debbono sostenere un esame di ammissione.

A coloro che nel detto esame danno migliori prove di capacità saranno conferiti i posti gratuiti.

Art. 38. Per essere ammesso all'esame l'aspirante deve presentare:

1° La fede di nascita da cui risulti avere compiuta l'età di sedici anni;

2° Un attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui ha il suo domicilio, autenticata dal sotto-prefetto del circondario.

3° Il certificato di aver superato l'esame di promozione dal 2° al 3° anno del corso liceale; ovvero quello di aver compiuti gli studi dei primi tre anni di corso, e superati gli esami relativi in un Istituto tecnico.

Art. 39. Gli aspiranti debbono nella loro domanda di ammissione all'esame dichiarare, se intendono concorrere ai posti gratuiti, ovvero se intendono essere ammessi semplicemente al corso.

Art. 40. Sono dispensati dall'esame di ammissione coloro che hanno conseguita la licenza liceale, oppure quella di una sezione degli istituti tecnici. Dovranno tuttavia presentarsi all'esame qualora intendano concorrere ai posti gratuiti.

Art. 41. Gli esami di ammissione si danno nelle scuole innanzi una Commissione nominata dal direttore. Per condizioni particolari di luogo si può concedere che gli esami si facciano nei capoluoghi delle provincie innanzi una Commissione nominata dal prefetto. I candidati che si presentano agli esami nel capoluogo della provincia non possono aspirare ai posti gratuiti.

Art. 42. Nel mese di agosto di ogni anno nel giorno stabilito dal direttore si aprono i detti esami nei luoghi indicati.

Parimente nel mese di agosto di ciascun anno si pubblica nel Giornale Ufficiale del Regno il numero dei posti gratuiti che saranno vacanti al fine dell'anno susseguente.

Vacando qualche posto gratuito nel corso dell'anno, ne è tosto dato avviso nel modo sopraindicato, e si apre il concorso pel medesimo nel prossimo mese di agosto.

Art. 43. Tanto coloro che aspirano al concorso, quanto quelli che desiderano soltanto di essere ammessi agli studi di medicina veterinaria, debbono presentare al direttore o al prefetto della provincia, almeno quindici giorni prima che comincino gli esami, la dimanda corredata delle attestazioni di cui all'art. 38.

Se le carte sopraddette sono presentate al prefetto, debbono dallo stesso trasmettersi al direttore, accompagnate da un elenco descrittivo, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 44. L'esame di ammissione è orale e scritto. Le materie dell'esame sono la lingua e letteratura italiana, l'algebra elementare, la geometria e la fisica.

La prova in iscritto consiste in un componimento italiano: la prova orale in interrogazioni sopra tutte le materie dell'esame.

Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo: la prova orale durerà un'ora.

Art. 45. Il tema per il componimento italiano si trasmetterà dal direttore in piego sigillato al presidente della Commissione esaminatrice, dal quale sarà aperto all'ora in cui deve cominciare l'esperimento, nella sala dove si radunano gli aspiranti, alla vista dei medesimi, e presente uno fra i professori esaminatori. Il presidente prima di aprire il piego fa conoscere la integrità del sigillo, e ciò è menzionato nel processo verbale dell'esame.

Art. 46. Durante la prova scritta gli aspiranti sono sorvegliati da un esaminatore designato dal presidente della Commissione. Gli aspiranti non possono comunicare con chicchessia, nè avere altro libro che il vocabolario italiano, nè uscire dalla sala, se non dopo avere consegnato la composizione al professore assistente. Il presidente della Commissione dà inoltre quelle disposizioni che crede opportune.

Art. 47. Trascorso il tempo fissato nell'articolo 44, il professore assistente riceve le composizioni firmate dagli aspiranti e vi appone il proprio nome.

Art. 48. Il presidente della Commissione quindi le sigilla alla presenza dell'assistente e degli aspiranti in un plico, che conserva presso di sè.

Art. 49. L'esame orale ha luogo a breve intervallo dopo l'esperimento scritto. Esso si dà presente tutta la Commissione esaminatrice. Si riconoscono i sigilli apposti al plico delle composizioni, e quindi gli aspiranti, uno per volta, previa lettura di quelle, vengono interrogati dagli esaminatori designati dal presidente.

Art. 50. Finito l'esame, il presidente pone a voti l'idoneità di ogni concorrente. Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti; e s'intenderà idoneo chi otterrà non meno di sei decimi.

Nessun concorrente potrà essere proposto al Ministero per la pensione, se non ha ottenuto almeno otto decimi dei suffragi.

Compiuti tutti gli esami sarà steso un verbale nel quale, oltre il risultamento dello scrutinio, si nota il parere ragionato della Commissione esaminatrice intorno l'abilità relativa dei concorrenti ricavata dalla composizione, e principalmente dall'esame orale.

I verbali, di cui all'articolo precedente, e le composizioni degli aspiranti si trasmettono dal presidente della Commissione al direttore, il quale darà comunicazione al Ministero dei risultati degli esami.

Art. 51. Le disposizioni dei precedenti articoli devono essere eseguite quando anche vi sia un solo concorrente.

Art. 52. Il Ministero dà contezza ai direttori delle proprie deliberazioni, perchè ne avvisino gli aspiranti, o direttamente, o per mezzo dei prefetti, e possano poi iscriverli nel novero degli studenti.

Resterà interamente a cura degli aspiranti di ritirare dal direttore della scuola, cui vogliono appartenere, il certificato che li ammette studenti.

Art. 53. Per essere iscritti fra gli studenti di medicina veterinaria, coloro che superarono gli esami di ammissione, ovvero sono muniti di un certificato di licenza liceale o di Istituto tecnico, devono presentarsi dal 20 ottobre al 6 di novembre alla segreteria della scuola, a cui vogliono essere ammessi, e consegnarvi il documento che li autorizza ad essere accettati. Gli studenti già in corso debbono presentarsi alla segreteria suddetta nello stesso termine di tempo, e rassegnare i titoli che li abilitano alla iscrizione. Potranno i detti allievi seguitare il corso anche in un'altra scuola.

Art. 54. Dal 6 al 30 novembre possono ottenere di essere iscritti quei soli, i quali abbiano in tal mese sostenuto gli esami richiesti per essere ammessi all'anno superiore di corso, o giustifichino di essere stati impediti dal presentarsi nel tempo prescritto per cagion di malattia, o della leva, o del servizio militare. Si ritiene per legittima cagione eziandio la malattia dei genitori dello studente, quando sia stata pericolosa. Le fedi di malattia debbono essere autentiche.

Art. 55. In principio di dicembre di ciascun anno il direttore della scuola trasmette al Ministero dell'Istruzione Pubblica uno stato nominativo degli studenti inscritti colle indicazioni del corso a cui attendono.

Art. 56. Al principio di ogni anno scolastico gli allievi devono presentare il certificato di aver pagata la tassa d'iscrizione.

Indicheranno alla Direzione il luogo del loro domicilio, il domicilio del loro padre, e, in difetto di questo, del tutore o del loro più prossimo consanguineo. Rinnoveranno la dichiarazione di domicilio ogni qual volta loro avvenga di mutarlo. Omettendo di ciò fare, il direttore potrà punirli secondo l'articolo 5.

In principio dell'anno scolastico è consegnato a ciascun allievo, dall'ufficio della Direzione, un foglio che serve ad attestare l'assiduità e la diligenza alla scuola. Ogni bimestre detto foglio dovrà essere sottoscritto dai professori, dagli assistenti e dal direttore.

Art. 57. La sottoscrizione può essere ricusata, se l'allievo, senza giustificare di essere stato legittimamente impedito, non abbia assiduamente frequentato la scuola, o se altrimenti abbia mancato alla disciplina.

Art. 58. Tutti gli allievi inscritti ed ammessi debbono intervenire alle lezioni ed alle esercitazioni nelle ore stabilite, assistere alle medesime in silenzio, rispondere all'appello ed a quelle interrogazioni che loro saranno fatte dai professori e dagli assistenti.

Art. 59. Nessun allievo può, senza essere autorizzato dalla Direzione, dare ordini ad inservienti, nè disporre di animali, o di altro oggetto pertinente alla scuola.

Il trasgredire a questa disposizione mette l'allievo nell'obbligo di riparare ai danni che ha potuto cagionare o alla scuola, od ai privati, ed espone l'inserviente, che vi avesse dato mano, alla perdita del posto.

Art. 60. È vietato agli allievi d'introdursi senza permesso nelle sale del museo anatomico, della biblioteca e della farmacia.

Art. 61. Ogni allievo deve essere provvisto a sue spese degli strumenti necessari e più comuni per gli esercizi di dissecazione e di chirurgia operativa.

Art. 62. Gli allievi pensionari ricevono in principio di ognuno dei nove mesi dal 1° novembre a tutto luglio, dal segretario-economo, sopra un mandato del direttore, la pensione a cui hanno diritto.

Qualora il direttore abbia ragioni per ritenere parte della pensione, o per sospendere la spedizione del mandato, ne riferisce al Ministro, perchè provveda.

Capo VI. — *Esami.*

Art. 63. Gli esami ordinari o di passaggio cominciano col primo di luglio, e seguitano nei giorni stabiliti dal direttore e dai professori.

Art. 64. I giovani respinti, e coloro che per legittimo impedimento non si poterono presentare nel periodo sopraddetto, saranno ammessi agli esami che cadranno nella sessione di novembre.

Art. 65. I giorni degli esami, tanto speciali che generali, saranno determinati dal direttore della scuola. La sorte stabilirà l'ordine col quale gli allievi debbono presentarsi.

Art. 66. Tutti gli esami sono pubblici, e si danno avanti una Commissione esaminatrice ad un solo candidato per volta.

Art. 67. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal direttore della scuola, e constano di un presidente, che sarà il professore insegnante la materia, e di due membri, quanto agli esami speciali; di un presidente e di sei membri, quanto all'esame generale, o di grado.

Art. 68. Gli esami speciali, o di passaggio verseranno sulle seguenti materie:

1° Zoologia. 2° Chimica. 3° Botanica. 4° Anatomia descrittiva veterinaria (esame teorico-pratico). 5° Fisiologia. 6° Ezoognosia. 7° Patologia generale ed Anatomia patologica. 8° Chirurgia teoretica. 9° Podologia. 10° Materia medica e tossicologia. 11° Patologia speciale medica, compresa la Giurisprudenza veterinaria. 12° Chirurgia operatoria, compresa l'Ostetricia. 13° Igiene e Zootecnia.

Art. 69. L'allievo in ogni esame sarà interrogato sopra due temi estratti a sorte. Gli elenchi di questi temi saranno preparati dai rispettivi professori.

Art. 70. Le votazioni saranno fatte per trentesimi, come negli esami universitari.

Art. 71. La durata degli esami speciali non sarà minore di venti minuti.

Art. 72. Gli esami generali avranno luogo dopo gli esami speciali della sessione di luglio. I respinti ripeteranno l'esame nella sessione di novembre.

Art. 73. Nessuno studente potrà essere ammesso all'esame generale, se non avrà superati tutti gli esami speciali.

Art. 74. L'esame generale consiste nelle seguenti prove:

1° Esame teorico-pratico di clinica medica e di clinica chirurgica, compresa un'operazione. Sarà preparato un determinato numero di temi, dai quali il candidato estrarrà a sorte quello della operazione.

2° Scrivere e difendere una tesi estratta a sorte tra quelle formulate dalla Commissione esaminatrice seduta stante. Queste tesi si aggireranno intorno ad argomenti complessivi di patologia spe-

ciale medica, patologia chirurgica ed anatomia patologica. Coloro tra i giovani che avranno riportati negli esami speciali una media di nove decimi dei voti potranno presentare una tesi a loro scelta, sulla quale sosterranno la discussione.

Art. 75. Superati gli esami, ogni candidato avrà un diploma di dottore in zooiatria.

La scuola, dietro richiesta dell'interessato, rilascierà anche un certificato, nel quale saranno indicati i punti di merito ottenuti negli esami.

Il diploma munito del sigillo della scuola, sarà firmato dal direttore della stessa.

Art. 76. Per la dispensa dalle tasse si applicano nelle scuole veterinarie le disposizioni del regolamento generale universitario. La dispensa sarà decretata dal direttore della scuola, sentito il corpo insegnante.

Art. 77. Finiti gli esami, il direttore trasmetterà un rapporto particolareggiato sugli stessi al Ministero.

Art. 78. Per essere ammessi agli esami, gli allievi devono presentare al direttore i fogli di presenza firmati ogni bimestre dai professori i cui corsi debbono seguire.

Capo VII. — *Disposizioni speciali sulle cliniche e sul reggimento dietetico degli animali.*

Art. 79. Le lezioni di clinica hanno luogo tutti i giorni, tranne i festivi, e saranno frequentate dai giovani di 3° e 4° anno.

Art. 80. Le visite cliniche si fanno tutti i giorni, nelle ore designate dai rispettivi professori, alla presenza degli allievi. Intervengono gli assistenti di patologia interna o medica, e di patologia esterna o chirurgica, il capo maniscalco ed il capo stalliere.

Art. 81. Nella farmacia si tiene nota in registri particolari delle ordinazioni farmaceutiche, e sopra tutto si tiene conto delle ordinazioni che si sono date per gli animali portati in consultazione.

Il capo stalla ugualmente annota quanto riguarda la dieta di ogni singolo animale.

Art. 82. Terminata la visita clinica, il professore sottoscrive i registri indicati, e gli assistenti, ognuno per la parte che gli spetta, sono mallevadori dell'eseguimento di tutte le ordinazioni.

Le medicature sono fatte dagli allievi, terminata la visita clinica.

Art. 83. Le storie di tutti i casi di malattie curate nell'Istituto saranno conservate nell'archivio clinico.

Art. 84. Quando fosse condotto alla scuola un animale affetto da malattia contagiosa, o questa si manifestasse nel tempo che l'animale è ricoverato nella scuola, dovranno essere adempiute le norme prescritte dalle leggi di polizia sanitaria.

Art. 85. Gli assistenti e coadiutori cureranno che siano amministrati e usati i medicamenti e gli altri mezzi terapeutici ordinati dai clinici agli animali infermi, e provvederanno a quanto possa occorrere anche prima che siano giunti i professori.

Art. 86 Gli animali condotti alle infermerie saranno ammessi dai professori o dagli assistenti, previa registrazione all'ufficio dell'economo.

L'animale, appena ricevuto nella infermeria, è descritto in apposito registro coll'indicazione dei segni particolari, e della persona o corpo morale a cui appartiene, della malattia da cui è affetto, dell'allievo al quale è affidato in cura, e del luogo in cui è stato ricoverato.

Questo registro è tenuto dall'assistente che lo mantiene secondo le norme sopra indicate.

Art. 87 Terminata la visita clinica, l'incaricato farmacista comincia ordinatamente la distribuzione dei medicinali agli allievi, ed il capo stalla consegna agli stallieri le razioni dietetiche prescritte e segnate nei registri particolari di ognuno.

Ogni mese i registri particolari ed il registro generale saranno presentati al segretario economo per le norme prescritte di computisteria.

Art. 88. Le autopsie sono dirette dai professori di clinica, che spediranno i pezzi al professore di anatomia patologica.

Art. 89. Dai professori di clinica e dai loro assistenti sono gratuitamente visitati gli animali che vengono presentati alla scuola nelle ore fisse per semplici consultazioni, medicazioni ed operazioni. Del risultamento di queste si tiene dall'assistente nota in particolare registro.

Art. 90. I cavalli, e gli altri animali appartenenti a privati, non possono essere sottoposti a pericolosi esperimenti od uccisi, se non previo il consenso in iscritto dei loro proprietari.

Art. 91. Il nutrimento degli animali curati nelle infermerie è determinato dal professore o dallo assistente di clinica, secondo la specie, la destinazione e l'età degli animali.

Il regime degli animali domestici destinati all'allevamento e alla riproduzione è determinato dal professore d'igiene.

Capo VIII. — *Esercitazioni di veterinaria operativa e di dissecazioni anatomiche.*

Art. 92. Le esercitazioni di veterinaria operativa, le dissecazioni anatomiche e le esercitazioni di fisiologia sperimentale sono eseguite dagli allievi scelti a vicenda dai professori o dagli assistenti di clinica od anatomia.

Art. 93. Per queste operazioni e dissecazioni gli allievi debbono servirsi degli strumenti di loro proprietà. Sono però da questa disposizione eccettuate le operazioni che esigono strumenti di un tal valore che non possono ancora essere comprati dagli allievi.

Art. 94. Gli allievi debbono coadiuvarsi a vicenda nel lavoro delle operazioni e dissecazioni, ed uniformarsi alle direzioni dei professori e degli assistenti, i quali sono obbligati ad esservi presenti.

Art. 95. Quando un professore ha bisogno di animali per le operazioni o per le dissecazioni, ne farà domanda al direttore.

Art. 96. Gli animali non possono rimanere sotto esperimento od in osservazione, dopo le praticate operazioni, oltre il tempo rigorosamente necessario per accertarne i risultamenti.

Art. 97. È vietato agli allievi di portar fuori dello Istituto alcun pezzo degli animali uccisi.

Capo IX. — *Farmacia e officina di mascalcia.*

Art. 98. La farmacia della scuola è particolarmente affidata al professore di chimica. Egli deve attendere a tutte quelle preparazioni e manipolazioni di medicinali richieste dai bisogni più frequenti, e secondo le disposizioni che gli sono comunicate dai professori di clinica.

L'amministrazione economica della farmacia sarà tenuta secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 99. Il servizio della fucina è affidato al capo-maniscalco; egli è mallevadore verso il direttore del servizio interno e verso la Direzione economica della scuola di tutti gli oggetti appartenenti alla fucina.

Art. 100. Al capo-maniscalco è affidata l'istruzione degli allievi maniscalchi negli esercizi pratici di ferratura.

Non deve abbandonare l'officina della scuola nelle ore di servizio fissate dall'orario, che sarà ordinato dalla Direzione. Potrà adoperarsi a vantaggio dei particolari, purchè il servigio della scuola non resti impedito.

Assiste alle visite cliniche, ed eseguisce gli ordini spettanti all'arte sua, che gli son dati da professori.

Rende conto alla Direzione del progresso degli allievi maniscalchi.

Capo X. — *Allievi maniscalchi militari.*

Art. 101. Gli allievi maniscalchi militari dipendono, quanto alla disciplina dell'Istituto, dal direttore, e nel resto dal comandante militare del corpo cui sono soggetti.

In caso di mancamento nel servizio della scuola che è loro affidato, il direttore si accorda col comandante dello stesso corpo per gli opportuni provvedimenti; ed in caso di gravi mancanze, per cui l'allievo che le ha commesse compaia immeritevole di rimanere nella scuola, il direttore ne riferisce al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale di concerto con quello della Guerra prende le opportune disposizioni.

Art. 102. Gli allievi maniscalchi assistono regolarmente all'istruzione teorica di ferratura ed alla teorico-pratica di flebotomia, che loro è data da un assistente nei giorni e nelle ore stabilite di concerto col direttore; attendono sotto la direzione del capo maniscalco all'istruzione pratica per mezzo dell'esercizio manuale di ferratura; sono abilitati nelle operazioni di flebotomia veterinaria, e possono, occorrendo, essere chiamati a coadiuvare gli allievi veterinari nelle medicazioni.

Art. 103. Gli allievi maniscalchi fanno a vicenda il servizio nella fucina e nelle infermerie della scuola.

Art. 104. L'esame, dopo loro domanda o proposta del capo maniscalco, è loro dato da tre professori, uno dei quali terrà le veci di presidente della Commissione esaminatrice. Essi debbono dar prova di capacità:

1° Nel rispondere alle quistioni tecniche di ferratura;

2° Nel formare uno o più ferri di ragione diversa;

3° Nell'applicare al cavallo la ferratura compiuta;

4° Nell'eseguire un'operazione di flebotomia veterinaria, come salasso, setone, ecc.

Art. 105. Di questo esame si distende il processo verbale firmato dai professori esaminatori e sottoscritto dal direttore, e si manda copia al Ministero della Pubblica Istruzione, perchè ne informi quello della Guerra, cui spetta destinare gli allievi promossi al servizio dei vari corpi del Regio esercito.

Art. 106. È assolutamente proibito agli allievi-maniscalchi militari di assentarsi dalla fucina nelle ore assegnate al servizio.

Nei casi urgenti le licenze per più ore di assenza dalla fucina sono date dal direttore.

I congedi per uno o più giorni sono dati dal superiore militare, previo concerto collo stesso direttore.

Art. 107. È pure vietato ai detti allievi d'introdursi nelle infermerie od in altri luoghi dell'Istituto, quando non v'abbiano ragioni di servizio o non siano comandati.

Art. 108. Il capo maniscalco veglia sopra i detti allievi affinchè mantengano fra loro e con tutti un decente contegno.

Capo XI. — *Computisteria.*

Art. 109. Il segretario economo è agente ragioniere del Governo. Egli quindi tiene i registri, eseguisce e paga le spese, custodisce il materiale mobile e immobile dell'Istituto, compila gli inventari e ne tiene in chiaro il movimento, attenendosi in tutto alle disposizioni della legge e del regolamento generale sulla Contabilità dello Stato.

Art. 110. L'amministrazione delle infermerie, dei proventi e spese relative agli animali, e del terreno della scuola, sarà tenuta secondo le norme da stabilirsi con uno speciale regolamento interno da approvarsi dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 111. Non è accettato nelle infermerie alcun animale se dal possessore, o da chi ne tien le veci, non è contemporaneamente pagato al segretario economo il valore della pensione per quindici giorni. Se l'animale muore, o viene levato dalla scuola prima di quindici giorni, sarà restituita la corrispondente parte della somma pagata per pensione.

Gli animali non possono essere levati dalla scuola che presentando la ricevuta del segretario economo, dalla quale consti essere stata pagata la pensione dovuta fino al giorno in cui gli animali sono levati.

Capo XII. — *Persone di servizio.*

Art. 112. Il servizio interno della scuola è fatto da 5 inservienti. Inoltre vi è un commesso, un capo stalla ed un portiere.

Questi ultimi sono nominati dal Ministero dell'Istruzione Pubblica sulla proposta del direttore; gl'inservienti invece dal direttore medesimo.

Le persone di servizio possono, qualora falliscano ai propri doveri, secondo la gravità dei casi, essere punite a norma dell'articolo 6, oltre al risarcimento dei danni che abbiano recato.

Art. 113. La rimozione del commesso, del capo stalla e del portiere è decretata dal Ministero sulla proposta del direttore.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro per la Pubblica Istruzione
R. Bonghi.

Il Num. **2455** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 26 corrente aprile, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il 1° Collegio di Ferrara n. 163;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 1° Collegio elettorale di Ferrara n. 163 è convocato pel giorno 9 del prossimo maggio affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 16 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 29 aprile 1875.

VITTORIO EMANUELE.
G. Cantelli.

Il Num. **MXXXI** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del 17 ottobre 1873, del 12 luglio 1874 e del 14 marzo 1875 dell'assemblea degli associati per l'istituzione di una Cassa di Risparmio nel comune di Orte;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata l'istituzione nel comune di Orte, provincia di Roma, di una Cassa di Risparmio, in conformità dello Statuto, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

lecreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 11 aprile 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

Il N. **MXXXIII** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del presidente dell'Accademia del Teatro degli Animosi di Carrara, affinchè quello Istituto sia riconosciuto quale Ente morale:

Visto lo statuto dell'Accademia suddetta;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato in data 17 marzo 1875;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'Accademia del Teatro degli Animosi di Carrara è eretta in Corpo morale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Napoli, addì 11 aprile 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto un concorso per l'ammissione agli impieghi della prima e della seconda categoria dell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871, n. 323 e 324.

Gli esami relativi saranno tenuti entro il mese di settembre prossimo venturo, nei giorni designati con apposito avviso che successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Per gli impieghi di prima categoria saranno tenuti in Roma presso il Ministero dell'Interno, e per quelli di seconda categoria nei capiluoghi di provincia che parimenti verranno indicati nel predetto avviso.

Le domande di ammissione dovranno inoltrarsi col mezzo dei signori prefetti non più tardi del mese di agosto, e dovranno essere corredate:

1° Del certificato di cittadinanza italiana;

2° Dell'attestato di buona condotta rilasciato nei modi consueti;

3° Dell'attestato medico comprovante la buona costituzione fisica

4° Della fede di nascita;

5° Del diploma di laurea in giurisprudenza per gli impieghi di prima categoria e di quello di ragioniere per gli altri della seconda. Per questi ultimi impieghi si riterrà come equipollente quello che viene rilasciato dagli Istituti tecnici.

Tanto la istanza quanto i documenti che la corredano dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Chiuso il concorso sarà notificato a tutti i concorrenti l'esito della loro istanza, ed a quelli che saranno ammessi all'esame il giorno ed il luogo in cui dovranno presentarsi per sostenerlo.

Roma, addì 12 aprile 1875.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
A. BANFI.

Estratto di decreto Ministeriale in data del 24 agosto 1871:

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i RR. decreti 20 giugno decorso, numeri 323 e 324 (Serie 2ª),

Decreta:

Art. 1. Gli esami per l'ammissione a ciascuna delle due categorie di impieghi determinate col R. decreto 20 giugno 1871, n. 323 (Serie 2ª), verseranno sulle materie seguenti:

Per la prima categoria.

Storia d'Italia dalla fondazione di Roma;
Storia della letteratura italiana;
Geografia d'Europa e segnatamente d'Italia;
Diritto costituzionale;
Diritto internazionale nelle sue attinenze col diritto pubblico interno;
Diritto civile e penale. Principii di diritto commerciale:
Diritto amministrativo;
Elementi d'economia politica e statistica;
Lingua francese, traduzione dall'italiano in francese.

Per la seconda categoria.

Storia d'Italia dalla fondazione di Roma;
Geografia d'Italia;
Statuto fondamentale del Regno;
Elementi di diritto civile e di diritto amministrativo:
Elementi di economia politica e statistica;
Aritmetica;
Elementi d'algebra;
Contabilità teorico-pratica.
Lingua francese, traduzione in italiano;
Calligrafia.

Art. 2. Le prove scritte saranno quattro per ogni classe.

Tanto le prove scritte, quanto le orali dovranno essere ordinate in modo che servano a fare esperimento così della coltura generale del candidato come delle cognizioni speciali e pratiche necessarie all'impiego pel quale vengono date.

Nelle prove scritte, dai candidati della seconda categoria si richiederà una forma corretta; da quelli della prima una coltura letteraria appropriata alla maggiore importanza degli impieghi.

Roma, addì 24 agosto 1871.

Il Ministro: LANZA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 228918 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 45978 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 40, al nome di Minutolo Giuseppe di Francesco, domiciliato in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Minutolo Giuseppa di Francesco (ora vedova di De Biase Pasquale), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla

prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 7 aprile 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 510164 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 114864 della soppressa Direzione di Torino), per lire 250, al nome di Boero Michele fu Pietro, domiciliato in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bovero Michele fu Pietro, domiciliato in Torino, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 29 aprile 1875.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Si è dichiarato lo smarrimento del certificato del consolidato 5 0[0, n. 24204, della rendita di lire 2000, inscritto a favore di Pesci Leandro fu avv. Alessandro, domiciliato in Firenze, minore sotto la legittima amministrazione di sua madre Pesci Angelina, asserendosi l'identità della persona del titolare con Pesce Leandro fu avv. Alessandro.

Ai termini dell'articolo 72 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si avverte chiunque possa avervi interesse, che ove non intervengano opposizioni nel termine prescritto dal detto articolo, il nuovo certificato che sarà rilasciato in surrogazione di quello di cui sopra, verrà emesso debitamente rettificato, cioè al nome di Pesce Leandro fu avv. Alessandro.

Firenze, 1° maggio 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

In ordine al prescritto dell'articolo 143 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che, dovendosi da questa Amministrazione procedere alla restituzione del sottodescritto deposito sulla polizza mancante della seconda metà del foglio, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che, dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà per tre volte ripetuta ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione.

Deposito della rendita di lire 10 fatto da Bonizzato Antonio di Verona per cauzione di un quinquennio della rivendita di generi di privativa in detta città, come risulta dalla polizza n. 2693 emessa da questa Amministrazione.

Firenze, 17 aprile 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

In ordine al prescritto dell'articolo 143 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione dei sottodescritti depositi ed allegandosi lo smarrimento dei relativi certificati, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che, dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervalli di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione e resteranno di nessun valore i corrispondenti titoli.

Depositi della complessiva somma di lire 238 60 fatti dalli De-Feo Francesco fu Giovanni e De-Feo Marianna di Francesco di Napoli, in ordine a sentenza della 3ª sezione del tribunale civile di detta città 20 dicembre 1871, nella causa fra i suddetti De-Feo contro Pietro Paolo Pascale, come risulta dai tre certificati numeri 9874, 9875 e 10253 emessi da questa Amministrazione.

Firenze, 17 aprile 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I fogli inglesi ci sono arrivati coi resoconti della seduta nella quale il signor Biggar fece la sua mozione relativa alla presenza di estranei nelle tribune dell'aula nella quale la Camera dei comuni tiene le sue sedute.

Il signor Biggar avendo richiamato l'attenzione dello " Speaker „ sulla presenza di estranei nell'aula, questi, in omaggio al regolamento della Camera, ha pregati gli estranei medesimi a ritirarsi. Fra essi si trovava, oltre ai giornalisti, anche il principe di Galles.

La mozione del signor Biggar ha provocato vive recriminazioni e dato luogo ad una discussione animatissima nella seduta segreta che ne conseguì.

Il signor Disraeli, fra gli applausi unanimi dell'Assemblea, propose che la clausola vessatoria del regolamento venisse sospesa per tutta la seduta. Tale proposta fu adottata e le tribune vennero riaperte.

Il signor Biggar dichiarò poi che la sua intenzione era stata unicamente quella di dimostrare l'assurdità del regolamento della Camera e gli inconvenienti che ne possono nascere.

Nella seduta del 29 aprile della Camera dei comuni il signor Lowther, sottosegretario del ministero delle colonie, rispondendo al signor Mac-Arthur, disse che fra il governo britannico ed il governo francese venne conchiuso un accomodamento, a termini del quale i comandanti degli incrocia-

tori francesi al banco di Terranova hanno ricevuto ordine di non intervenire isolatamente negli affari concernenti i pescatori inglesi, ma di rinviare tutte le questioni davanti ad una Commissione mista che sta attualmente deliberando intorno a questa questione.

Mercoledì scorso ebbe luogo a Londra, ad Albert-Hall, con gran pompa e concorso l'insediamento del principe di Galles come gran maestro della massoneria inglese. Erano tra gli astanti il duca di Connaught e deputazioni di Svezia, d'Irlanda e di Scozia. La cerimonia durò due ore e si chiuse con un banchetto.

La soppressione dei tre articoli della costituzione prussiana relativi ai culti ha prodotta una certa emozione nelle file del clero protestante. Il Consiglio supremo della Chiesa evangelica ha indirizzata su questo proposito una lettera al ministro dei culti. Questi dal canto suo ha rassicurato il Consiglio facendo notare che una tale soppressione, diretta esclusivamente contro il clero cattolico, non tocca per nulla ai diritti acquisiti ed alla situazione legale della Chiesa evangelica, situazione che d'altronde è perfettamente determinata da leggi speciali.

Il deputato del centro signor Windthorst ha sviluppata la sua interpellanza circa il regime dei detenuti condannati per delitti politici. Egli ha citato principalmente l'esempio dei preti cattolici che in questi ultimi tempi hanno fornito un contingente notevole alla popolazione delle prigioni e che, a dir suo, vi sono trattati al paro dei peggiori criminali.

Il ministro della giustizia dichiarò che non può dipendere da lui di regolarizzare il regime dei detenuti facendo una distinzione fra le loro diverse classi; che vi è una specie di lacuna nella legislazione, e che essa sarà colmata quando si tratterà della revisione del codice di procedura criminale.

Il signor Windthorst non si dichiarò soddisfatto della proposta del ministro ed annunziò di voler riproporre la sua interpellanza.

Il ministro replicò così vivacemente da costringere il presidente a dichiarare che egli non si era servito di termini parlamentari. E l'incidente fu chiuso.

Un telegramma da Ragusa ai fogli austriaci reca che al pranzo seguito il giorno 29 aprile in quella città per occasione della presenza dell'imperatore Francesco Giuseppe intervennero, oltre all'imperatore medesimo, cinquanta invitati, tra i quali tutti i russi presenti a Ragusa ed i vescovi albanesi; il capitano imperiale russo, che portava la corona di ferro di seconda classe testè ricevuta, sedeva a tavola alla destra di S. M. l'imperatore, il quale portava una gran croce russa. L'imperatore fece un brindisi in cui disse: "Bevo alla salute del mio carissimo fratello ed amico Sua Maestà l'imperatore della Russia, il cui giorno natalizio festeggiamo quest'oggi". Dinanzi alla residenza la banda militare intuonò l'inno russo, e l'imperatore e tutti i convitati si alzarono e rimasero in piedi fino alla fine dell'inno.

Il pranzo di Corte di ieri fu dato in onore di Dervis pascià e del suo seguito. Tutti i dignitari ed uffiziali turchi e russi che ivi trovavansi furono distinti dall'imperatore con degli alti ordini cavallereschi.

Il corrispondente viennese del *Nord* aveva raccolta la notizia della risoluzione presa dal vescovo di Sant'Ippolito (St-Poelten) di sottoporsi interamente alla legge dello Stato per ciò che riguarda l'istruzione religiosa. La *Deutsche Zeitung* che si era rifiutata di credere alla esattezza di questa informazione constata ora che i suoi dubbi non erano fondati e che la notizia è perfettamente vera.

Il *Nord* si domanda se questo esempio avrà seguito. E risponde che ciò deve ritenersi probabile, quantunque sopra tale argomento non vi sia unità completa fra i membri dell'episcopato austriaco. Taluni d'essi accettano con minor premura d'altri la nuova legislazione. Ve ne sono anche di quelli che di tanto in tanto manifestano l'intenzione di ribellarvisi compiutamente. Ma il *Nord* crede che in fondo non possa trattarsi che di semplici velleità, e che la fermezza del governo terminerà coll'ottenere compiuta vittoria.

Secondo la *Wiener Presse*, il progetto formulato da un giornale ultramontano ungherese per la formazione di un gruppo ultramontano nel Parlamento di Pesth non avrebbe ottenuta l'approvazione dell'episcopato d'Ungheria.

La Commissione di permanenza dell'Assemblea francese ha tenuta il 29 aprile la sua ultima riunione. Nessuna interpellanza, nessuna quistione vi è stata mossa al governo.

Il presidente, signor d'Audiffret-Pasquier, si è limitato a richiamare l'attenzione dei commissari presenti sopra un documento legislativo contenente lo stato dei lavori dell'Assemblea. Siccome però la determinazione dell'ordine del giorno è esclusivamente riservata all'Assemblea, la Commissione non ne fece oggetto di discussione.

Scrivono da Costantinopoli che la penultima domenica di aprile fu festeggiata in quella città la vigilia della nascita del profeta.

Vi furono salve di artiglieria, e la sera dopo il tramonto furono illuminati i minareti delle moschee, molti edifici pubblici ed abitazioni private. Anche le fregate corazzate nel Bosforo furono illuminate. Il lunedì seguente S. M. il Sultano, seguito da un brillante stato maggiore, si recò alla moschea Nusrediè a Tophaneh per ascoltare la lettura della vita di Maometto.

S. A. il granvisir colla maggior parte dei ministri ed il Sceik-ul Islam assistettero pure alla cerimonia. S. M. il Sultano ricevette il giorno 24 in udienza al suo palazzo di Dolmabagtche il signor Augusto Conte, nuovo ministro di Spagna, che gli presentò le credenziali del re Alfonso.

Lo *Storthing* di Norvegia ha respinte tutte le proposte relative a una modificazione del diritto di suffragio. La discussione di queste proposte ha occupate tre sedute della Camera. Con 87 voti contro 24 venne deciso di nominare una Commissione di 15 membri con incarico di preparare un nuovo progetto di legge elettorale e di presentarlo durante la prossima sessione.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Roma, 1°. — Questa mattina giunse a Brindisi la Regia corazzata *Maria Pia*.

Berlino, 1°. — Il Ministero ha presentato alla Camera dei deputati il progetto relativo alla soppressione dei conventi.

Cristiania, 1°. — Lo *Storthing* respinse tutte le proposte tendenti ad introdurre il matrimonio civile.

Parigi, 1°. — Assicurasi positivamente che il sig. d'Harcourt fu nominato ambasciatore a Londra, il conte di Voguè a Vienna e il marchese di Bourgoing a Costantinopoli.

Madrid, 30. — Il re riceverà monsignor Simeoni lunedì.

Londra, 1°. — Avvenne un'esplosione in una miniera di carbone di Stafford. Vi sono 35 morti.

Roma, 1°. — In seguito ad accurata ispezione, ordinata dal Ministero di Agricoltura, è smentita la notizia della esistenza della *phylloxera* nel circondario di Mistretta. I danni ivi accertati provengono da altro insetto.

Berlino, 1° — Il progetto relativo alla soppressione dei conventi reca le seguenti disposizioni: Tutti i conventi e le congregazioni cattoliche simili saranno soppressi nel territorio prussiano. I conventi saranno sciolti entro 6 mesi. Lo scioglimento dei conventi che si occupano dell'educazione potrà essere aggiornato fino a quattro anni. Gli ordini che si dedicano alla cura dei malati continueranno ad esistere sotto la sorveglianza dello Stato. I beni dei conventi soppressi non saranno confiscati, ma verranno provvisoriamente amministrati dalle autorità dello Stato.

Biarritz, 1°. — Una parte delle forze carliste, che trovansi sulla frontiera della Navarra, si è rivoltata, gridando: *Viva la pace, vivano i fueros*. Gli ammutinati chiamarono il generale Aguirre, il quale si è posto alla loro testa.

Parigi, 1°. — I giornali pubblicano una lettera di Philipart, direttore del Credito mobiliare, nella quale egli domanda al procuratore della Repubblica di affrettare l'istruttoria per l'accusa calunniosa fattagli che egli abbia disposto illecitamente di 14,000 obbligazioni della ferrovia Orleans-Rouen. Il signor Philipart si rimette alle deliberazioni delle assemblee che autorizzarono l'emissione di quelle obbligazioni; dice che è tutto perfettamente regolare, ed insiste sui disastri incalcolabili che potrebbero derivare dalla situazione che gli si è fatta, qualora essa fosse prolungata. Egli supplica il procuratore di dargli l'occasione per poter fornire schiarimenti e prove delle sue asserzioni.

Parigi, 1°. — In occasione dell'articolo della *Gazzetta della Germania del Nord*, il quale assicura che la Francia spende annualmente 12 milioni per sussidiare la stampa estera, il *Moniteur* dice che il Governo francese, l'Assemblea e tutta la Francia udiranno tale notizia con profondo stupore.

Firenze, 2. — I Principi di Germania sono partiti. Prima di entrare nel convoglio i Principi hanno stretto la mano al prefetto, al sindaco, al procuratore generale ed alle persone che erano alla stazione per ossequiarli.

Terni, 2. — Il Ministro della Guerra è giunto alle ore 10 30, e fu ricevuto dalle autorità civili e militari. Alle ore 11 20 il Ministro collocava la prima pietra della fabbrica d'armi, pronunziando un discorso che fu molto applaudito.

Bruxelles, 2. — Dolez, ex-presidente della Camera e Vilain XIV, ex-ministro, furono nominati ministri di Stato.

Madrid, 2. — Monsignor Simeoni ebbe con Castro una conferenza circa il concordato.

BORSA DI BERLINO — 1° *maggio*

	30	1°
Austriache	545 —	546 —
Lombarde	255 50	255 —
Mobiliare	428 —	428 —
Rendita italiana	71 —	71 10
Rendita turca	— —	— —

BORSA DI VIENNA — 1° *maggio*.

	30	1°
Mobiliare	235 —	234 80
Lombarde	143 —	142 —
Banca Anglo-Austriaca	134 50	134 60
Austriache	300 —	299 —
Banca Nazionale	960 —	962 —
Napoleoni d'oro	8 88	8 88
Argento	103 20	103 10
Cambio su Parigi	44 05	44 —
Cambio su Londra	111 10	111 10
Rendita austriaca	74 70	74 70
Rendita austriaca in carta	70 45	70 50
Union-Bank	112 70	112 80

BORSA DI FIRENZE — 1° *maggio*.

	30		1°	
Rend. it. 5 0[0 (God. 1° lugl. 1875)	75 —	contanti	74 90	nominale
Napoleoni d'oro	21 67	»	21 67	contanti
Londra 3 mesi	27 12	»	27 10	»
Francia, a vista	108 40	»	108 45	»
Prestito Nazionale	58 50	nominale	58 50	nominale
Azioni Tabacchi	860 —	»	853 —	»
Azioni Banca Naz. (nuovo)	1958 —	»	1953 —	»
Ferrovie Meridionali	366 —	fine mese	367 —	»
Obbligazioni Meridionali	223 —	nominale	223 —	nominale
Banca Toscana	1400 —	»	1390 —	»
Credito Mobiliare	751 —	»	751 —	contanti
Banca Italo-Germanica	256 —	nominale	256 —	nominale
Banca Generale	— —		— —	

Debole.

BORSA DI PARIGI — 1° *maggio*.

	30	1°
Rendita francese 3 0[0	63 85	64 05
Id. id. 5 0[0	103 27	102 25*
Banca di Francia	— —	— —
Rendita italiana 5 0[0	71 20	71 27
Id. id. 5 0[0	— —	— —
Ferrovie Lombarde	320 —	320 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	210 —	210 —
Ferrovie Romane	74 —	71 50
Obbligazioni Lombarde (God. genn. 1875)	257 —	256 —
Obbligazioni Romane	211 —	211 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 20 1[2	25 20 1[2
Cambio sull' Italia	7 3[4	7 3[4
Consolidati inglesi	93 15[16	— —

* Cupone staccato.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 1° maggio 1875 (ore 16 40).

Domina cielo nuvoloso o coperto in Liguria e in Toscana; nebbia sul golfo di Napoli, cielo sereno altrove. Venti freschi in alcuni paesi dell'Italia centrale e del mezzogiorno; libeccio forte a Camerino. Calma sui nostri mari. Pressioni generalmente stazionarie, un poco diminuite soltanto sull'Adriatico superiore. Stanotte scirocco forte a Moncalieri. Vi è qualche indizio di parziali turbamenti atmosferici.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 1° maggio 1875.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro	766,2	765,8	765,2	765 1
Termomet. esterno (centigrado)	11,7	20 0	19 3	14,2
Umidità relativa	79	40	49	90
Umidità assoluta	8,14	6,91	8.23	10,84
Anemoscopio	N. 0	SO. 9	SO. 9	Calma
Stato del cielo	10. nebbia interno	10. bello	10. bello	10 nebbietta bassa

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 20,0 C. = 16,0 R. | Minimo = 9,1 C. = 7,2 R

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 2 maggio 1875.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro	765,4	764 3	763,6	765,1
Termomet. esterno (centigrado)	13 3	20 0	19,3	14,6
Umidità relativa	82	56	59	91
Umidità assoluta	9,35	9,65	9,80	11,27
Anemoscopio	N. 0	O. SO. 10	SO. 10	Calma
Stato del cielo	8. nebbia alta e cirri	8. pochi cirri-cum.	10. belliss.	10. bello, vapori bassi

OSSERVAZIONI DIVERSE

Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 20,6 C. = 16,5 R. | Minimo = 11,6 C. = 9,3 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 3 maggio 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominali
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0[0	2° semestre 1875	—	—	75 15	75 10	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1874	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	2° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860-64	1° aprile 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 10
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	76 —
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1874	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 85
Prestito Nazionale	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	1° gennaio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° gennaio 1875	1000 —	1000 —	— —	— —	1582 —	1580 —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	493 50
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Fond. Credito Banco S. Spirito	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obblig. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° gennaio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Rom. per l'illum. a Gas	1° semestre 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	535 —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 1874	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	1° luglio 1874	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	107 25	107 05	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 10	27 08	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 65	21 60	— —
Sconto di Banca	— —	— —	— —	— —

Osservazioni

Prezzi fatti:

5 0[0 2° sem. 1875: 75 10 cont; 1° sem. 1875: 77 32 1[2, 30 cont; 77 65, 62 1[2 fine.

Banca Romana 1580 fine.

Il Deputato di Borsa: G. Ricacci || Il Sindaco: A. Pieri.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL DISTRETTO MILITARE DI LIVORNO N. 13

Mod. N. 4. — § 12 dell'Istruzione.

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che nel giorno 18 maggio 1875, alle ore 2 pomeridiane, si procederà in Livorno, Corso Vittorio Emanuele, N. 51, stabile del Picchetto, secondo piano, avanti il suddetto Consiglio d'amministrazione, al pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste:

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	N. dei lotti	Quantità per ciascun lotto e per ogni taglia	Prezzo parziale degli oggetti	Importo di caduu lotto	Somma per cauzione e per ogni lotto	TERMINI per le consegne
1	Scarpe da fanteria	770)	14	1ª N 110, 2ª » 170, 3ª » 160, 4ª » 110 — 550	7 50	4125 »	400 »	Da introdursi nel mese di agosto e settembre.
2	Stivali (modello 1874) . . .	130	1	1ª N. 15, 2ª » 45, 3ª » 45, 4ª » 25 — 130	16 »	2080 »	200 »	Da introdursi nel mese di agosto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'Amministrazione di questo Distretto e presso i Distretti militari nelle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso; e presso le Direzioni di Commissariato militare.

Gli accorrenti all'asta potranno fare le offerte per uno o più lotti mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta bollata da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dall'una pomeridiana del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso la Cassa del Consiglio d'amministrazione suddetto, ovvero presso quelle degli altri Distretti aventi sede nei capoluoghi di Divisione militare, o presso le Tesorerie del Regno, o la Cassa dei Depositi e Prestiti, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valor di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'amministrazione ove ha luogo l'incanto dovranno farsi dalle ore una alle ore tre dei giorni feriali.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non siano stese su carta bollata da una lira, o che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti ai distretti militari sopra avvertiti, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questo Distretto prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di stampa, d'inserzione, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che l'appaltatore richiedesse.

A Livorno, addì 28 aprile 1875.

Il Direttore dei Conti
V. GARAVAGLIA.

1982

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Siracusa riunito nella camera di consiglio,

Vista la sopratrascritta dimanda ed i documenti prodotti;

Vista la susseguente uniforme requisitoria del Pubblico Ministero;

Visto l'articolo 2° della legge 11 agosto 1870, di num. 5784 e lo articolo 78 e seguenti del successivo regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre stesso anno, di num. 5942,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico d'Italia ad operare il tramutamento delle rendite in lire 1800 annue complessive, risultanti dai certificati in data 4 maggio 1865, 31 agosto 1866 e 15 giugno 1869, portanti i numeri 30157, 30158, 37022 e 45058, intestati il primo alla signora Lucietta Adorno Lo Presti, come sua dote, e gli altri al signor Salvatore Alagona; cioè per lire 900 in favore del minore Gaetano Alagona Adorno da Siracusa, e per altrettante lire 900 in pro della signora Rosalia Alagona Adorno col vincolo di dotalità.

Così deliberato il giorno 13 marzo 1875 dai signori don Salvatore Tripodo giudice anziano ff. da presidente - Don Vincenzo Costantino e don Francesco Bracco giudici.

Il pres. ff. S. Tripodo.

1412 L. Tagliata vicecanc.

SVINCOLO DI CARTELLA.

(1ª *pubblicazione*).

Melano Giovanni Antonio, già usciere presso la giudicatura del mandamento di Lanzo, indi di Carignano, dispensato dal servizio con decreto ministeriale 22 novembre 1874, domanda lo svincolo ed il tramutamento della cartella sul Debito Pubblico del Regno della rendita annua di L. 25 ad esso intestata col n. 54100.

2029 Medana sost. Zanazzio.

(2ª *pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Direzione Generale

AVVISO.

L'Adunanza generale degli azionisti che per l'articolo 3 dei Regi decreti 29 giugno 1865, n. 2376, e 20 gennaio 1867, n. 3532, deve esser tenuta annualmente presso la sede di Napoli, avrà luogo il giorno 26 del prossimo venturo maggio ad un'ora pomeridiana nei locali della Banca, palazzo Maddaloni.

Scopo di tale adunanza è la rinnovazione parziale del consiglio di reggenza di quella sede.

Hanno diritto d'intervenirvi tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero d'azioni non inferiore a quindici.

Roma, 24 aprile 1875. 1886

(3ª *pubblicazione*).

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO D'ASTA.

Essendo state presentate quest'oggi in tempo utile due offerte di ribasso, una di L. 5 76 per ogni cento lire sul prezzo di L. 409,908 02, cui nell'incanto dell'8 corrente fu provvisoriamente deliberato l'appalto del secondo lotto per il trasporto sali; l'altra del ventesimo sul prezzo di L. 278,398 70, cui fu nell'incanto stesso deliberato provvisoriamente il terzo lotto,

Si notifica che ad un'ora p. m. del giorno 10 del prossimo mese di maggio, sotto il vincolo delle condizioni stabilite coll'avviso del 15 p. p. marzo, sarà tenuto presso questo Ministero (Direzione Generale delle Gabelle) un nuovo e definitivo esperimento d'asta a partiti segreti sulla base del prezzo di lire 386,297 32 per l'appalto del secondo lotto e di L. 264,478 77 per l'appalto del terzo lotto, e che l'aggiudicazione avrà luogo a favore di chi offrirà il maggiore ribasso.

Il deposito per concorrere all'asta è quello stato fissato nell'avviso 15 marzo suddetto e potrà farsi in qualunque Tesoreria dello Stato, avvertendo che ove sia effettuato in titoli di rendita del Debito Pubblico, questi dovranno essere calcolati al valore di Borsa in corso nel giorno del deposito stesso.

Firenze, addì 23 aprile 1875.

1923 *Per il Direttore Generale delle Gabelle:* AZZOLINI.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto che il tribunale civile e correzionale sedente in Trani sulla domanda della signora Luigia Cioffrese, di Bitonto, vedova di notar Domenico Cardone fu Vito, ch'ebbe residenza in quest'ultimo comune, con deliberazione renduta in camera di consiglio nel dì 31 marzo corrente anno 1875, ha omologato il parere della Camera notarile sedente in Trani del dì 20 gennaio 1874, e con ciò ha autorizzato la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in titolo libero da qualsivoglia vincolo in testa alla signora Luigia Cioffrese i due certificati d'iscrizione, l'uno per la rendita di lire 60, del 12 agosto 1862, nn. 21499 e 204439; e l'altro per la rendita di lire cinque, del dì 27 novembre 1862, numeri 51824 e 231764, che sono intestati al fu Cardone Domenico, come cauzione per l'esercizio di detta carica, del quale defunto la mentovata signora Cioffrese è la erede, e cessionaria di altri coeredi.

1590 L'avv. Salvadore Lopez.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*).

Sull'istanza della baronessa Maria Ferrari di Castelnuovo, vedova del barone Alessandro Righini di S. Giorgio, residente in Torino, con decreto del tribunale civile e correzionale di detta città venne autorizzata l'Amministrazione del Debito Pubblico Italiano ad addivenire al tramutamento del certificato di rendita, in data 28 luglio 1870, n. 142871, di L. 500 annue, intestato al barone Giuseppe Righini di S. Giorgio fu barone Alessandro, in capo alla instante, col peso dell'usufrutto a favore della damigella Emilia Righini di S. Giorgio fu barone Giuseppe.

Torino, 29 aprile 1875.

2030 Giordano proc. capo.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MOLISE

Avviso d'Asta.

Per effetto di disposizioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, si passa a pubblica conoscenza che nel dì 18 del venturo mese di maggio, alle ore 10 a. m., nel locale di questa prefettura, ed innanzi all'illustrissimo signor prefetto, o chi per esso, e coll'intervento di un ufficiale dell'Ispezione Forestale di Campobasso, si procederà al 1° incanto per la vendita a corpo della tagliata in un solo lotto delle rimanenti 17 sezioni, cioè dalla 9 alla 25, del faggeto di alto fusto del bosco demaniale inalienabile denominato Taburno, sito in territorio del comune di Montesarchio, provincia di Benevento, sotto la stretta osservanza del quaderno d'oneri, modificato e superiormente approvato, degli 11 maggio 1874.

Chiunque ami attendervi potrà presentarsi nel giorno, ora e luogo designati per le offerte di aumento che non potranno essere inferiori di L 25 sul prezzo del valore attribuito a detto faggeto in L. 92,225 15, a base di cui si aprirà l'incanto, avvertendosi:

Che tanto il taglio del faggeto, che avrà principio dopo conseguita la Ministeriale approvazione del contratto, o la consegna di esso per mezzo dell'Ispezione Forestale, quanto lo sgombro del relativo legname, dovrà essere eseguito e compiuto nello spazio non minore di tre anni nè maggiore di cinque e sempre in contiguità, sicchè dalla estensione totale degli ett. 174 circa ne sarà staccata ed assegnata una sezione uguale alla quinta o terza parte per anno a seconda che il deliberatario potrà richiedere, e che dovrà nel corso dell'anno tagliare e sgombrare interamente, restando vietato a riprendere i taglio dell'altro terzo o quinto del successivo bosco, se il terzo o quinto precedentemente reciso non sarà stato collaudato dall'ispettore forestale;

Che il prezzo intero del deliberamento in valute legali dovrà pagarsi nella Cassa della ricevitoria del registro di Vitulano (provincia di Benevento) ed il deliberatario potrà esguirlo in rate corrispondenti e proporzionate allo ammontare del terzo o del quinto della somma totale dell'aggiudicazione a seconda della quantità di bosco che avrà in ogni anno reciso; ben inteso che ogni rata, sia corrispondente alla terza, sia alla quinta parte della somma totale, dovrà essere pagata in tre parti uguali, cioè: la prima innanzi d'incominciare il taglio, la seconda alla metà approssimativa di esso e la terza prima del suo termine sgombro del legname e collaudo.

Le somme poi per indennizzazioni e penalità dovranno dal deliberatario pagarsi non più tardi di otto giorni dal mandato di riscossione che gli verrà spedito dall'ispettore forestale;

Che l'aggiudicatario potrà trasportare e carbonizzare il legname in tutti i mesi dell'anno, nelle piazze però che verranno circoscritte dall'ispettore forestale;

Che l'incanto avrà luogo col mezzo della candela vergine, ed in conformità delle prescrizioni contenute nel titolo 2, capo 3 del regolamento approvato col Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, e vi saranno ammessi a far partito soltanto le persone che avranno depositato a guarentigia dell'asta il decimo del prezzo del valore attribuito al faggeto in L. 9222 51, in valute legal o in cartelle dello Stato al portatore al corso di Borsa. La quale somma sarà restituita a ciascun concorrente appena terminato l'incanto, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, che verrà ritenuta a mano dell'Amministrazione fino alla stipula del relativo contratto;

Che il termine utile per presentare offerte di aumento sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni 15 sucessivi a quello del deliberamento;

Che all'atto della stipulazione del contratto definitivo il deliberatario a guarentigia degli obblighi assunti sarà tenuto di prestare una cauzione in numerario, o in rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno al corso di Borsa, la quale, colla computazione del deposito interinale già fatto, dovrà corrispondere al quinto dello importare del deliberamento stesso Quale cauzione non sarà restituita se non dieci giorni dopo la finale collaudazione del taglio del suddetto faggeto per parte dell'Ispezione Forestale.

Tanto il su citato quaderno d'oneri, che il processo verbale di misura, distacco, martella, e pianta del bosco predetto, sono visibili a chiunque presso questa segreteria nelle ore d'ufficio.

Tutte le spese per ogni riguardo dipendenti dalla vendita di che trattasi, comprese quelle degli incanti rimasti precedentemete deserti, e degli obblighi del deliberatario, sono ad esclusivo suo carico senza eccezione di sorta.

Campobasso, 26 aprile 1875.

1948 *Il Segretario Incaricato:* D. VALENTINI.

BANCA DI SAN REMO E CASSA DI RISPARMI

AVVISO.

Gli azionisti della Banca di San Remo sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 30 maggio 1875 a ore 10 antimeridiane, nel locale della Banca in San Remo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Domanda per la riduzione di due terzi del capitale sociale;

Comunicazioni varie del Consiglio amministrativo.

Per la Direzione
Il Segretario generale. L. GARBARINI.

1999

1990

MUNICIPIO DI FIRENZE

NOTIFICAZIONE.

In conformità della deliberazione presa dalla Giunta municipale nella sua adunanza del dì 19 aprile corrente, relativa alla 12ª estrazione delle obbligazioni del primo imprestito municipale, approvato con decreto Reale del dì 16 aprile 1862, essendo stata effettuata in questo giorno la estrazione suddetta, vengono registrate per ordine del loro numero respettivo nella seguente tabella le 358 obbligazioni estratte, le quali cessano d'essere fruttifere col 1° giugno prossimo futuro e sono da codesto giorno rimborsabili in L. 500 ciascuna alla Cassa della Banca Nazionale Toscana (sede di Firenze), purchè siano state riscontrate ed ammesse al pagamento dalla Direzione IV, ufizio del Debito comunale, mediante ordine scritto sulle medesime, munito della firma del segretario e del visto del direttore.

Tabella.

103	3146	5968	8250	10534	13472	16189	18272	20850
153	3150	5977	8318	10793	13510	16233	18281	20907
246	3295	6115	8372	10877	13656	16247	18308	20915
254	3361	6116	8427	11019	13906	16263	18359	21032
283	3372	6123	8576	11055	13916	16324	18463	21080
316	3475	6231	8604	11224	13930	16428	18506	21159
461	3775	6316	8690	11232	14054	16454	18706	21161
473	3822	6369	8793	11241	14107	16492	18894	21309
489	3866	6397	8794	11354	14120	16535	18952	21471
497	3871	6505	8821	11464	14186	16558	18992	21486
584	3880	6538	8831	11576	14283	16589	19057	21635
842	4069	6542	9023	11680	14311	16604	19058	21692
843	4328	6551	9068	11768	14527	16623	19162	21740
877	4334	6597	9090	11936	14626	16660	19179	21781
1104	4360	6809	9097	12137	14703	16740	19299	21927
1166	4385	6923	9166	12154	14721	16744	19335	21976
1225	4386	6959	9195	12221	14792	16762	19376	22066
1287	4560	6973	9211	12336	14931	16867	19427	22168
1310	4659	6975	9265	12363	14991	16921	19500	222[illegible]2
1454	4734	6993	9332	12397	15145	16962	19702	22244
1774	4868	7060	9406	12521	15184	17029	19722	22261
1900	4927	7089	9462	12739	15222	17044	19734	22318
2008	4961	7108	9537	12752	15226	17129	19802	22412
2059	4979	7134	9549	12782	15238	17137	19851	22706
2140	4931	7140	9638	12806	15242	17142	19986	22728
2147	5091	7368	9718	12887	15247	17200	20027	22739
2171	5159	7384	9732	12891	15253	17285	20113	22791
2197	5194	7440	9800	13004	15302	17355	20179	22996
22[illegible]0	5202	7461	9810	13119	15361	17622	20364	23059
2340	5252	7465	9962	13127	15424	17728	20435	23128
2521	5290	7475	9987	13161	15612	17792	20443	23188
25[illegible]9	5542	7538	9996	13249	15628	17798	20489	23235
2591	5545	7622	10026	13272	15650	17846	20512	23342
2738	5562	7635	10154	13287	15682	17867	20523	23377
2754	5577	7691	10259	13297	15792	17903	20526	23563
2755	5634	7715	10274	13301	15815	18069	20529	23606
2843	5637	7770	10384	13340	15921	18184	20618	23865
2861	5657	7952	10403	13393	15961	18192	20721	23974
2892	5704	8018	10471	13420	16040	18222	20748	
3087	5944	8062	10488	13445	16186	18269	20800	

Firenze, dal Palazzo municipale, li 27 aprile 1875.

Il Segretario Generale B. SALETTI. — *Per l'Assessore* G. BALZANI ROMANELLI. — *Il Sindaco* UBALDINO PERUZZI

Numeri delle obbligazioni sortite alle precedenti estrazioni e non ancora presentate per ottenerne il rimborso: 392 - 1150 - 2710 - 3353 - 4199 - 4259 - 4504 - 4653 - 4855 - 4964 - 5258 - 6256 - 6307 - 6341 - 6456 - 7485 - 7670 - 8556 - 8952 - 9684 - 10716 - 10818 - 12712 - 13212.

R. PREFETTURA DELLA PROV. DI CALTANISSETTA

AVVISO.

Si rende noto al pubblico che di seguito a disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale di ponti e strade, emesse con lettera del 23 corrente mese di aprile n. 26775/3080, le pratiche per l'appalto di manutenzione del tronco di strada nazionale Termini-Taormina, in diramazione su Caltanissetta, dallo stretto Benesiti alla Sella della Misericordia, di cui tratta l'avviso d'asta 7 volgente mese, rimangono sospese fino a novello ordine.

Caltanissetta, li 27 aprile 1875.

2009 *Il Prefetto*: FORTUZZI.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL DISTRETTO MILITARE DI TORINO N. 41

N. 2. — Modello N. 4.

AVVISO D'ASTA.

§ 12 dell'Istruzione.

Si fa noto che nel giorno di lunedì 24 maggio 1875, alle ore 8 antimeridiane, si procederà in Torino, nel quartiere della Dogana, via Arsenale, avanti al signor presidente del Consiglio d'Amministrazione sovraindicato, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste:

Numero d'ordine	Indicazione degli oggetti	Quantità	Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto	Prezzo parziale di ogni paia	Importo di cadun lotto	Somma per cauzione e per ogni lotto	TERMINI PER LE CONSEGNE
1	Scarpe . . . . (Paia)	20000 ventimila	40 quaranta	500	7 50	3750	375	In ogni lotto le scarpe debbono essere costrutte nella seguente proporzione: del N° 27 paia 50, » 28 » 250, » 29 » 125, » 30 » 50, » 31 » 25 — N° 500. Il termine per la consegna vien fissato a tre mesi da decorrere dal giorno in cui sarà partecipata la approvazione del contratto: cioè entro a tutto il mese di settembre prossimo, con facoltà di consegnarne degli acconti anche prima.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'Amministrazione di questo Distretto e presso i Distretti militari ed uffici di Commissariato militare nelle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso, ed i capitoli speciali sono anche visibili presso le Direzioni di Commissariato militare per comodo degli industrianti che intendono concorrere agli appalti.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo da una lira, ed il contratto comprenderà tutti i lotti aggiudicati ad una stessa persona.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dall'una pomerid. del giorno del deliberamento (*tempo medio di Roma*)

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso la Cassa del Consiglio d'Amministrazione suddetto, ovvero presso quelle degli altri Distretti aventi sede nei capoluoghi di Divisione militare, o presso le Tesorerie del Regno, o la Cassa dei depositi e prestiti, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'Amministrazione ove ha luogo l'incanto dovranno farsi dalle ore 8 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane d'ogni giorno, e pel 24 maggio 1875 sino alle 7 antimeridiane, cioè un'ora prima di quella fissata per l'apertura dell'asta.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non siano stese su carta filigranata col bollo da lira una o che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti ai Distretti militari ed uffici di Commissariato militare sopra avvertiti, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questo Distretto prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzione, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che l'appaltatore richiedesse.

A Torino, addì 30 aprile 1875.

2000 *Il Direttore dei Conti:* MUSSO.

AVVISO.

Il sottoscritto, a nome del Consiglio d'Amministrazione della Banca di Credito Italiano, con sede a Firenze e a Milano, ha l'onore di notificare che in caso di assenza od impedimento di alcuno fra gli amministratori componenti il Comitato di direzione della sede di Firenze, il signor Ugo Braero è autorizzato a firmare in luogo e vece di uno di essi.

Firenze, li 30 aprile 1875.

Il Pres. del Consiglio d'Amministr. della Banca di Credito Italiano
2004 D. Balduino.

INFORMAZIONI DI ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che il R. tribunale civile di Bergamo, sopra ricorso presentato da Gotti Zaccaria, Catterina ed Annunciata fratello e sorelle fu Giorgio, di Bagnatica, rappresentati dal sottoscritto avv. Arcangeli Feramondo, di Bergamo, con decreto del 9 aprile a. c. ha ordinato siano assunte a cura dei ricorrenti informazioni circa il loro fratello Gotti Amadio Costantino, già da molto tempo assente dal comune originario di Bagnatica, e d'ignota dimora.

Bergamo, aprile 1875.

1976 Arcangeli avv. Feramondo.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Seconda denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di n. 146803, per la somma di lire 300, intitolato Piccini Santi.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, il 1° maggio 1875. 2019

INTENDENZA DI FINANZA IN FIRENZE

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 3, posta nel comune di Campi, assegnata per le leve al magazzino di Firenze, del presunto reddito lordo di lire 320 61.

La rivendita sarà conferita a norma del Real decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Firenze, addì 21 aprile 1875.

1846 *L'Intendente:* PASINI.

INTENDENZA DI FINANZA IN FIRENZE

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 3, posta a San Zeno, comune di Galeata, assegnata per le leve allo spaccio all'ingrosso di Bagno, del presunto reddito lordo di lire 83 90.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo detto termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Firenze, addì 18 aprile 1875.

1848 *Il Intendente:* PASINI

TRAMUTAMENTO.

(1ª *pubblicazione*)

Ad instanza del signor notaio Ulisse Marietta, di Galliate, si pubblica il seguente decreto:

Il tribunale civile di Novara,

Sentita in camera di consiglio la relazione del ricorso del notaio Ulisse Marietta, e degli unitivi documenti,

Dichiara spettare al notaio Ulisse Marietta, di Galliate, quale unico erede testamentario di suo padre notaio Carlo Marietta fu Giuseppe, già domiciliato in Galliate, il certificato sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, n. 88458, (numero nuovo rosso 483758), della rendita di lire 800, intestato a quest'ultimo.

Autorizza quindi la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento di detto certificato a favore del ricorrente notaio Ulisse Marietta in sei distinte cartelle al portatore di lire 50 caduna.

Novara, 27 aprile 1875.

Firmati: Martorelli presidente - Picco cancelliere.

1994 Sartorio proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile di Salò, sul ricorso di Campetti Angelo fu Angelo, di Gargnano, autorizza la R. Cassa depositi e prestiti a restituire a Gilardoni Teresa vedova del fu Angelo Campetti, ed ai fratelli Francesco, Caterina, Giacomo, Angelo, Luigi, Teresa ed Annibale, tutti di Gargnano, il deposito di lire 45 d'annua rendita indicato nella polizza 19 febbraio 1866, n. 2018, fatto dall'ora defunto Campetti Lodovico fu Angelo a cauzione della gestione del Banco del lotto n. 114 in Gargnano.

Gargnano, li 6 aprile 1875.

1485 Campetti Angelo.

(1ª *pubblicazione*)

FERROVIE DELL'ALTA ITALIA

AVVISO

Vendita di materiali metallici fuori d'uso.

L'Amministrazione delle Ferrovie dell'Alta Italia pone in vendita parecchie partite di materiali metallici fuori d'uso, depositati nei magazzini della Società in Torino, Alessandria, San Pier d'Arena, Milano, Verona, Bologna e Pistoia.

Le quantità complessive di detti materiali sono approssimativamente le seguenti:

Acciaio vecchio in guide, ritagli di guide, punzoni, lime, ecc.	Chilogr.	38,000
Ferro vecchio in guide, ritagli di guide, ecc.	»	4,821,000
Ghisa vecchia da rifondere	»	319,000
Cuscinetti di ghisa usati buoni	»	2,440,000
Chiodi e cunei di ferro usati buoni	»	69,000
Bronzo, rame, zinco, piombo, latta, lamiera di ferro, limatura e tornitura di ferro		quantità minori.

Norme e condizioni principali:

Qualunque persona o Ditta potrà concorrere per l'acquisto dei materiali suddetti sotto l'osservanza delle norme stabilite, delle quali le principali sono le seguenti:

Presso i magazzini sovra accennati e presso le stazioni di Genova, Brescia, Padova, Venezia, e Firenze si trovano:

1ª La distinta particolareggiata dei materiali posti in vendita, coll'indicazione dei magazzini in cui sono depositati e dei lotti in cui le varie partite sono divise;

2º Uno stampato contenente le condizioni dettagliate della vendita e sul quale dovrà essere inscritta l'offerta.

Tali due stampati vengono rimessi gratuitamente a chi ne faccia richiesta

Affinchè le offerte possano essere prese in considerazione, è necessario che la Ditta offerente depositi presso uno dei magazzini od una delle stazioni sopracitate una somma in valuta legale italiana eguale ad un decimo del valore dei materiali pei quali essa offre, se tale valore non è superiore a L. 5000 e ad un ventesimo dello stesso se è superiore a L. 5000. Il valore da prendersi a tal uopo per base è quello attribuito dall'offerente ai materiali nella sua sottomissione.

Il magazziniere o capo stazione presso il quale detto deposito sarà stato versato ne rilascierà la ricevuta in duplicato di cui un esemplare dovrà essere allegato alla sottomissione.

L'Amministrazione non stabilisce un prezzo di base pei materiali che pone in vendita. L'aggiudicazione sarà fatta in favore dell'offerta più elevata per ciascun lotto.

Le sottomissioni dovranno essere indirizzate franche alla Direzione generale della Società in Milano non più tardi del giorno 18 maggio p. v., in piego suggellato portante la dicitura: *Sottomissione per l'acquisto di materiali fuori d'uso.*

Il dissuggellamento delle offerte avrà luogo nel giorno 20 maggio p. v., in una sala della stazione centrale di Milano, ed i concorrenti potranno assistere a tale operazione.

L'Amministrazione informerà con lettera i concorrenti dell'esito dell'aggiudicazione, e provvederà pella sollecita restituzione del deposito a quegli offerenti ai quali non sarà stato aggiudicato alcun lotto.

I materiali dovranno essere asportati dai magazzini a cura e spese del deliberatario entro il termine di 20 giorni dalla data della lettera di aggiudicazione; trascorso detto termine decorrerà durante altri 20 giorni la tassa di magazzinaggio di 10 centesimi per tonnellata e per giorno, e trascorso ancora questo termine di tolleranza, l'aggiudicazione a favore del deliberatario sarà annullata ed il deposito resterà di pieno diritto di proprietà dell'Amministrazione.

Il pagamento dei materiali aggiudicati dovrà essere fatto in valuta legale nelle mani del magazziniere prima del ritiro della merce e sotto deduzione della somma già versata pel deposito.

Milano, 25 aprile 1875.

2003 LA DIREZIONE GENERALE.

R. PREFETTURA DELLA PROV. DI GROSSETO

AVVISO D'ASTA.

Essendo rimasto deserto l'incanto che in ordine al manifesto degli 8 andante mese doveva aver luogo per l'appalto dei lavori per la costruzione di due botti in muramento destinate a far passare i fossi Molla e Collettore degli acquisti sotto la nuova sfociatura di Poggioforte in ordine alla autorizzazione avuta dal Ministero dei Lavori Pubblici colla lettera del 3 aprile 1875, nº 12637-985, Div. 6ª, ed in base al progetto compilato dal Genio civile di Grosseto nel 30 settembre 1874, si rende noto che il giorno 18 del prossimo mese di maggio, alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo in Grosseto, in una sala di prefettura, avanti all'illustrissimo signor commendator prefetto della provincia o ad un suo delegato, e coll'intervento dell'ingegnere capo del predetto Genio civile o di un suo incaricato, l'esperimento di un secondo incanto pubblico, col metodo della candela vergine, per l'appalto delle opere suddette, con avvertenza che in questo secondo incanto si farà luogo alla aggiudicazione dei lavori quando anche si presentasse un solo offerente.

L'asta si aprirà in base alla spesa di L. 55,800, e le offerte si faranno in ribasso di un tanto per cento sulla stessa somma.

Gli aspiranti all'incanto dovranno presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi, spedito da un ingegnere e confermato dal prefetto, e depositare a titolo di cauzione provvisoria a garanzia dell'asta la somma di L. 2700 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, che verrà restituita terminato l'incanto, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, che rimarrà presso l'Amministrazione fino a che non siasi stipulato il contratto di appalto e prestata dal deliberatario medesimo la cauzione definitiva.

La cauzione definitiva è fissata in L. 5400, che dovrà prestarsi all'atto della stipulazione del contratto, e che non sarà accettata altrimenti che in numerario, in biglietti della Banca Nazionale od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa del giorno del deposito. Tale cauzione verrà restituita dopo la finale collaudazione dei lavori che avverrà entro il termine di mesi 6 dal giorno della constatata ultimazione dei lavori stessi.

Il contratto resta subordinato alla approvazione del R. Ministero dei Lavori Pubblici.

Per la esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà dipendere dagli ordini del signor ingegnere capo del Genio civile, ed uniformarsi a tutte le condizioni portate dal capitolato generale a stampa e da quello speciale del 30 settembre 1874.

L'appaltatore per tutti gli effetti di legge dovrà stabilire il suo domicilio in Grosseto e condurre personalmente i lavori o farsi rappresentare nel modo prescritto dall'art. 13 del succitato capitolato generale a stampa.

Tutte le opere di che trattasi dovranno essere compite nel termine di mesi sei a partire dal giorno della consegna, non facendosi però carico alla Impresa della sospensione dei lavori alla quale si trovasse costretta per motivo di mal'aria nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Nel corso delle opere saranno fatti all'appaltatore pagamenti in acconto per rate di L. 10,000 (diecimila) ritenendo il decimo. L'ultima rata, insieme con i decimi, sarà pagata soltanto dopo approvato il collaudo dei lavori.

Con altro manifesto sarà stabilito il giorno in cui scadono i fatali.

Chiunque potrà prendere visione delle carte del progetto presso la segreteria di questa prefettura nelle ore di uffizio.

Tutte le spese d'asta, stipulazione di atti, bolli, registro, tasse di concessioni governative e simili sono a carico dell'impresa.

Grosseto, li 30 aprile 1875.

2020 *Il Segretario Delegato:* E. LUZZI.

(2ª *pubblicazione*)

Vendita agli incanti giudiziali

Del Teatro Scribe, casa e sito attinenti, siti in Torino.

Ad istanza del barone Gioanni Roggeri in confronto delli signori cav. Luigi e contessa Carolina Heldewier coniugi Piola Caselli, e contro li signori cavaliere Ernesto e cav. Giuseppe fratelli Piola Caselli, cav. Faustino e Carlo altri fratelli Piola Caselli, con intervento delli signori dott. Luigi e Gaetano fratelli Oggero, ed in virtù di sentenza del tribunale di Torino in data 24 scorso luglio, il 19 maggio 1875, ore nove antimeridiane, in una delle sale del tribunale civile di Torino, nanti il signor giudice avv. Giuseppe Bona avrà luogo l'incanto degli stabili di cui infra a base del prezzo di lire 136,000.

Stabili a vendersi.

Fabbricato contenente il Teatro Scribe, casa attigua ed area chiusa da muro di cinta di poco meno di metri 850, siti in Torino, confinante il tutto a levante colla via della Zecca, a mezzodì colla via Montebello, a ponente col vicolo Benevello ed al nord colla proprietà Buscaglione.

Col Teatro fanno pure parte della vendita gli attrezzi al medesimo relativi e descritti nella nota Napione del 3 maggio 1874 (reg. il 25 stesso mese).

Per i maggiori schiarimenti rivolgersi al causidico capo Bartolomeo Gili in Torino.

1980 G. B. ARNALDI sost. GILI.

EX BANCO DI A. G. P.

(3ª *pubblicazione*).

Per disposizione emanata dal Collegio Arbitrale nominato dal Governo per lo scioglimento e divisione del ex Banco di A. G. P. di Napoli si espongono novellamente in vendita tutti i beni che possiede il cennato Patrimonio, consistenti quasi tutti in censiti, la maggior parte nel comune di Napoli, e gli altri nei comuni di Somma, Ottajano, S. Anastasia, Pozzuoli, Ischia, Acerra, Casoria, Bajano, Aversa, Marianella, Soccavo, S. Giovanni a Teduccio, Ponticelli, Portici, Resina, Torre del Greco, e Boscoreale. Sonosi appositamente stampati i Bandi coll'indicazione di tutti i censi, e dei pochi fondi rustici, ed urbani, con le più precise indicazioni di sito, debitori, ragion di vendita o prezzo o valore di esso, e con le condizioni di vendita correlative, facendosi affiggere, e pubblicare nei suindicati comuni ove ciascuno può prenderne conoscenza, o pure nella officina del detto ex Banco sita in Napoli al Largo Donnaregina n. 24. La vendita di tali cespiti comincerà ad aver luogo il mattino di domenica 30 del mese di maggio a mezzodì nel locale della detta officina al Largo Donnaregina n. 24 alla presenza del detto Collegio Arbitrale e della Deputazione rappresentante il Patrimonio suddetto e sarà proseguita nelle domeniche susseguenti. Laonde si avverte il pubblico per mezzo della presente inserzione nel Giornale.

Il Ragioniere e Segretario
1967 G. MIGLIACCIO.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli deliberando nella camera di consiglio al seguito della relazione del giudice delegato, e sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano di tramutare in cartelle al portatore il certificato di annue lire 905 di rendita iscritta in testa di Pennarola Luisa di Gaetano col numero 229885 e consegnare libere al signor Filippo di Crescenzo annue lire 465 di codesta rendita, vincolando le residuali lire 440 della rendita medesima a favore della minore Anna Maria Rubinacci sotto l'amministrazione del padre Filippo. — Così deliberato dalla 5ª sezione il dì 26 aprile 1875.

Il notaio in Napoli
2017 NICOLA FABBRICATORE.

(1ª *pubblicazione*).

STRADE FERRATE ROMANE

Il sottoscritto porta a notizia dei signori interessati, che il Consiglio d'Amministrazione della Società, in seduta di questo stesso giorno, ha deliberato l'aggiunta al programma dell'adunanza generale da tenersi il 10 corrente mese delle due seguenti proposte, in ordine e ai termini dell'art. 37 del vigente statuto, presentate l'una dall'azionista sign. r Giulio Koenigswarter, e l'altra dagli azionisti signori G. Delahante e Haussmann.

Prima proposta.

Nomina di una Commissione liquidatrice composta di tre membri, e di due supplenti, la quale, in coerenza, e per gli effetti dell'articolo 6 della convenzione del 17 novembre 1873, compia tutti gli atti necessari alla esecuzione della medesima; la quale Commissione dovrà assumere le sue funzioni immediatamente dopo la votazione della legge pel riscatto.

J. Koenigswarter.

Seconda proposta.

L'Assemblea,

Viste le precedenti sue deliberazioni prese nelle adunanze dei 30 aprile e 18 settembre 1873, e le proteste annesse ai verbali delle citate adunanze;

Vista la convenzione stipulata il 17 novembre 1873 tra il Governo ed i rappresentanti della Società;

Considerando che le proposte sottoposte oggi al suo voto alterano essenzialmente le basi della deliberazione presa il 18 settembre 1873, con danno degli azionisti e specialmente dei possessori delle azioni comuni;

Considerando che volendosi procedere allo scioglimento ed alla liquidazione della Società per mezzo del riscatto, a questo debba procedersi in maniera che non possa essere poscia legalmente contestato;

Volendo quindi in ciò secondare le misure del Governo sottraendolo nel tempo stesso da qualunque alea che possa accrescere gli oneri che ad esso risultano dal riscatto pattuito;

Considerando d'altronde che se il Governo consentiva di affidare l'esercizio delle reti Meridionali e Calabro-Sicule agli azionisti delle Ferrovie Meridionali, riscattate a patti assai migliori delle Ferrovie Romane, non può equamente rifiutare agli azionisti di queste una parità di trattamento.

Considerando che con la seconda parte della proposta votata dall'assemblea generale del 18 settembre 1873, venne presa in considerazione ogni simile proposizione,

Delibera:

Di approvare l'ordine del giorno proposto dal Consiglio, per parte del Governo, con la inseparabile condizione che sia concessa agli azionisti della Società, ricostituiti in nuova Società Italiana, l'esercizio della rete delle Ferrovie Romane alle condizioni stesse che sono state pattuite con la Società delle Ferrovie Meridionali, o a quelle altre condizioni che si potessero concordare col Governo.

Delibera ancora che la Commissione di cui all'articolo 5 dell'ordine del giorno, sia portata al numero di cinque membri, e sia pure incaricata di sottoporre al Governo con le necessarie garanzie la proposta particolarizzata per l'esercizio, in modo che soddisfazione venga data alle azioni privilegiate e trentenarie, e che siano al Governo stesso assicurati i mezzi finanziari occorrenti al riscatto sociale.

G. Delahante — P. P. del barone Haussman — G. Delahante.

Firenze, 2 maggio 1875.

2028 *Il Direttore Generale:* G. D. MARTINO.

N. 78.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO D'ASTA

per la vendita del lotto 10° delle aree e costruzioni formanti la piazza dello Statuto.

Alle ore 2 p. m. di venerdì 21 del corrente maggio, nel civico palazzo e nella sala destinata alle adunanze della Giunta municipale, con assistenza del sindaco o del suo delegato e col ministero del notaio segretario assunto in tal parte dal Municipio, si procederà all'incanto, col metodo delle licitazioni orali, all'estinzione di candela vergine, secondo le norme del regolamento approvato con decreto Reale del 4 sett. 1870, per la vendita (deliberata dal Consiglio comunale in seduta del 15 febbraio prossimo passato ed approvata dalla Deputazione Provinciale con decreto del 22 stesso mese) del lotto 10°, della superficie di metri quadrati 902, delle aree e costruzioni formanti la piazza dello Statuto in questa città, posto fra le coerenze della via Passalacqua, compresa una metà del cavalcavia, a levante, della proprietà Viarengo a giorno, della città venditrice a ponente, e della detta piazza a notte, distinto nella mappa urbana con parte dei numeri 1, 19, 26, 28 e con tutti i numeri 29 a 36 del piano A nell'isolato 73, intitolato Sant'Anacleto.

L'asta sarà aperta sul prezzo di lire 190,000, e seguirà l'aggiudicazione a favore di quello fra i concorrenti che avrà offerto maggiore aumento a tale prezzo. Ciascuna offerta non potrà essere minore di lire 200.

Il termine utile per presentare offerta d'aumento non inferiore del vigesimo al prezzo d'aggiudicazione va a scadere al meriggio di sabato 5 giugno del corrente anno.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a far partito, dovranno depositare a mani del civico tesoriere lire 28,500 in contanti, ovvero in cartelle del Debito Pubblico Italiano, od in obbligazioni della Città al valore in corso, od anche in un *buono* pagabile a vista all'ordine del sindaco, accettato da uno stabilimento di credito o da una casa bancaria al sindaco benevisi. Il deposito dei non deliberatari sarà loro restituito non appena terminata l'asta, e quello del deliberatario sarà ritenuto fin dopo stipulato l'atto di riduzione del deliberamento in istrumento, per la quale stipulazione, qualora non venga fatto il prementovato aumento non inferiore del vigesimo, dovrà lo stesso deliberatario presentarsi nel civico palazzo e nella sala della Giunta alle ore 11 antimeridiane del 15 giugno anzidetto.

Il prezzo della vendita, quale risulterà dal deliberamento definitivo, dovrà essere pagato per un quarto nel rogito del detto atto di riduzione, per un quarto due anni dopo, per un quarto due anni successivi, e per l'ultimo quarto due altri anni successivi, cogli interessi alla ragione del 5 per cento netto d'imposte a partire dal giorno in cui il deliberamento rimase definitivo.

Il capitolato d'asta, a cui è subordinata la vendita, approvato dal Consiglio comunale nella sovra ricordata seduta, la tabella descrittiva e la planimetria regolare dei caseggiati ed ogni altro documento relativo alla vendita medesima, sono visibili nel civico ufficio d'Economia tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Le spese degli incanti, dell'atto di riduzione del deliberamento in istrumento, con una copia autentica d'ogni cosa per la Città, ed ogni altra accessoria, sono a carico del deliberatario.

Torino, dal palazzo municipale, addì 2 maggio 1875.

2031 *Il Segretario:* C. FAVÀ.

R. Tribunale civ. e correzionale di Roma.

L'anno milleottocentosettantacinque, questo giorno primo maggio in Roma,

Ad istanza dell'ill.mo signor procuratore generale presso la Regia Corte dei conti in Roma, domiciliato per ragioni d'ufficio nella sede di detta Corte in via Magnanapoli,

Io Vespasiani Vincenzo usciere presso il suddetto tribunale cito la signora Teresa Ciucchini vedova Sellini tanto in nome proprio quanto nella rappresentanza delle sue figlie minori Elena, Cleofe, tutti nella qualità di eredi leggittimi del rispettivo loro marito e padre Luigi Sellini, già cassiere della Depositeria generale della rev.ma Camera apostolica, d'ignota residenza, domicilio e dimora, in forma dell'art. 141 Codice procedura civile, a comparire nanti la predetta Corte dei conti assieme all'altro citato signor Annibale Sterbini all'udienza del giorno primo giugno p. v., fissata dall'ill.mo presidente della predetta Corte con decreto 24 aprile 1875, sezione 3ª, per dedurre quelle ragioni e giustificazioni che crederanno di loro interesse in ordine alla cambiale in scadenza 17 novembre 1861, ricevuta in pagamento dal signor Peggi Giovanni per dazio sopra spiriti di scudi 583 75 pari a L. 3135 20, e sentirsi condannare in solido al pagamento di detta somma, agli interessi legali sulla medesima ed alle spese del giudizio.

2012 L'usciere Vincenzo Vespasiani.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Sopra domanda di Camminada Maria di Pietro, moglie di Domenico Peroni *quondam* Giuseppe, e nello interesse dei suoi figli minorenni Peroni Catterina, Carolina, Erminia ed Enrico di detto Domenico, da Argegno, mandamento di Menaggio, circondario di Como, con decreto 13 marzo 1875, n. 42, P. G. della competente Commissione, ammessa al beneficio della gratuita clientela, e rappresentata dal sottoscritto officioso patrocinatore;

In base al relativo decreto 8 aprile 1875, n. 240, del R. tribunale civile e correzionale di Como;

Ed in base agli articoli 23, 24, 25 del Codice civile,

Si invita

Il nominato Domenico Peroni fu Giuseppe, da Argegno, ultimamente dimorante nella Repubblica Argentina per lo esercizio del suo mestiere da muratore, ed ora assente, d'ignota dimora, a voler porgere notizie di sè, sotto comminatoria, in difetto, che, trascorsi sei mesi dalla seconda inserzione del presente avviso, e dopo assunte le officiose informazioni, si procederà senza altro alla giudiziale dichiarazione della sua assenza, a termini e per gli effetti del cap. III, tit. III, lib. I del vigente Codice civile.

Dizzasco d'Intelvi (Como), 26 aprile 1875.

1947 Avv. Matteo Curioni proc.

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novara,

Sentita in camera di consiglio la relazione del ricorso presentato dagli eredi del causidico Antonio Provasi, infranominati, e degli unitivi titoli;

Udita lettura delle conclusioni del Pubblico Ministero sullo stesso ricorso emanate li 8 corrente mese,

Dichiara spettare la rendita di L. 150 apparente dal certificato del Debito Pubblico dello Stato, in data 31 marzo 1862, col n. 8386, iscritta a favore di Provasi causidico Antonio di Carlo, domiciliato in Novara, sottoposta a vincolo ipotecario per malleveria della professione di procuratore, per un quinto a Rosalia Provasi fu Carlo, moglie Bozzola, per un altro quinto a Giovanna Provasi fu Carlo, moglie Cardano, per un altro quinto alli Francesco, Maria, Paolo, Antonio, Prosperina, Angiolina, Rosa e Carlo fratelli e sorelle Provasi di Giuseppe, tutti domiciliati e dimoranti in Galliate, per un altro quinto ad Angiolina Provasi fu Carlo, moglie Dupuis, e per un altro quinto alla Marietta Provasi fu Carlo, moglie Poume, amendue dimoranti in Alessandria, nella loro qualità rispettiva di eredi del predetto causidico Antonio Provasi.

Autorizza quindi la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione ed il tramutamento della rendita di L. 150 summenzionata, in capo ai ricorrenti sunnominati, e convertire la rendita stessa al portatore, con facoltà al Giuseppe Provasi fu Carlo domiciliato e dimorante in Galliate, di ritirare liberamente la parte di rendita spettante ai minori suoi figli sovranominati, e convertirne l'ammontare, in concorso degli altri eredi, nel pagamento dei legati voluti dal testamento 2 nov. 1873, al rogito Barenghi.

Novara, 11 aprile 1875.

Martorelli presidente.

Picco cancelliere.

1973 Rossi Pietro proc.

BANCA DI VERCELLI.

Riduzione di capitale.

(1ª *pubblicazione*)

Si fa noto che in assemblea ordinaria del quattro corrente aprile, con verbale depositato il quindici stesso mese in atti di me notaio, ed oggi alla cancelleria del tribunale ff. di commercio, si deliberò ad unanimità di ridurre il capitale sociale da sette a tre milioni di lire, e ciò si notifica a termini di legge.

Vercelli, 28 aprile 1875.

1988 Flecchia Carlo notaio.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. Eredi Botta.